


066883420



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE

(FAX N° 06 – 6883420)



FROM: Dr. Francesco Tirelli, Vice Segretario Generale della Corte di Cassazione

TO: **Ill.mo Dott. Vassilios Skouris, Presidente della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee**
(Direzione del protocollo e delle viste)

TEL. FAX. 00352 43 03 20 26

DATE: 17 marzo 2009

PAGES. (including cover page)9.....

PROT N.

**Si invia copia della Relazione del Presidente Vincenzo Carbone per il convegno
del 30 – 31 marzo p.v.**

In case of missed or incomplete transmission please call the following telephone numbers:

+ 39 06/68832401 or 68893076

066883420

CONVEGNO DEI PRESIDENTI DELLE CORTI COSTITUZIONALI E SUPREME DELL'UNIONE EUROPEA (30 – 31 marzo 2009)

Relazione del Presidente Vincenzo Carbone Corte Suprema di Cassazione - Italia

Introduzione.

Il rinvio pregiudiziale, disciplinato all'art. 234 del Trattato CE, costituisce uno strumento di armonizzazione comunitaria, che, oltre a consentire alla Corte di Giustizia di garantire la corretta ed uniforme interpretazione del diritto comunitario, consente anche ai giudici nazionali di adottare le proprie decisioni, applicando la normativa comunitaria nella dimensione giuridica propria dell'ordinamento in cui essa si è sviluppata.

Da questo punto di vista, quindi, esso rappresenta certo un momento indispensabile dell'integrazione *funzionale* fra i diritti degli Stati membri e il diritto comunitario; integrazione attraverso la quale l'Unione europea si è sviluppata come una comunità di diritto e di valori, che hanno tratto particolare forza dai continui contatti tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali.

Questo dialogo costante, ha trasformato, negli anni, un coacervo di regolamenti e di direttive, spesso "asistematici", e le norme nazionali che a loro volta li recepiscono, "in un sistema coerente, in un ordinamento giuridico: il **diritto europeo**"¹.

Appare, dunque, evidente l'assoluta centralità del rinvio pregiudiziale nel quadro di tale collaborazione comunitaria, tanto che la stessa storia dell'istituto dimostra come i problemi che oggi si dibattono possono in buona parte ritenersi derivare dal gran numero di casi, in cui i giudici nazionali hanno fatto ricorso ad esso. Si suole dire, in proposito, con espressione efficace, che il rinvio sia stato "vittima del suo successo"². E questo spiega, forse, come nonostante questo successo riscontrabile sia nella giurisprudenza che nella dottrina europei, il rinvio pregiudiziale sia al centro di studi e dibattiti tendenti alla sua riforma.

Si ritiene da più parti che ci si trovi di fronte ad una vera e propria emergenza deflattiva, per la cui comprensione, tuttavia devono essere spese alcune considerazioni preliminari di sistema.

L'attività pregiudiziale della Corte occupa una buona parte dell'operato di tale organo giurisdizionale dell'Unione e l'allargamento del ricorso a tale istituto viene generalmente imputato ad una serie di motivi, fra cui gioca un ruolo di grande importanza la sua "duttilità", alla quale si deve spesso il clima di fiducia e di collaborazione instauratosi fra le giurisdizioni interne e comunitaria³.

¹ V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2007*, Giust. civ. 2008, 03, 109.

² KOOPMANS, *La procédure préjudicielle - victime de son succès?*, in *Du droit international au droit de l'intégration*, Liber Amicorum Pierre Pescatore, Baden Baden, 1987, p. 347 ss.

³ GIOVANNI RAITI, *Prima e dopo Nizza: il futuro della "pregiudiziale comunitaria" tra opposte istanze di conservazione e innovazione*, Riv. trim. dir. proc. civ. 2002, 02, 605;

066883420

Per tale ragione il tema dei rimedi alle pressioni inflattive, che la Corte di giustizia subisce, deve necessariamente essere affrontato avendo ben presente l'importanza che l'istituto riveste, nell'evoluzione del clima di confidenza e fiducia fra le giurisdizioni che si confrontano.

I principi di diritto comunitario concedono ai giudici nazionali la possibilità della verifica d'ufficio della compatibilità del diritto interno col diritto comunitario ed impongono, al giudice nazionale di ultima istanza, di rimettere le questioni interpretative e di validità degli atti comunitari alla Corte di giustizia in via pregiudiziale. In tal senso le giurisdizioni rimettenti sono consapevoli della necessità che il sistema nazionale non impedisca, né renda troppo difficile, l'esercizio dei diritti fondati sull'ordinamento comunitario, come precisato in più occasioni dalla Corte di giustizia, ma nello stesso tempo confidano nel ruolo sistematico della giurisprudenza europea, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale⁴.

E' stato acutamente osservato come, proprio questa esigenza, abbia nel tempo limitato i tentativi di modifica della disciplina di accesso alla giustizia comunitaria. Il giudice comunitario stesso, in conformità al principio di leale collaborazione, ha attribuito agli Stati, ed in particolare ai giudici nazionali, il compito di interpretare e applicare anche le stesse norme nazionali che disciplinano l'esercizio delle azioni "in maniera tale da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di qualsiasi provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale"⁵.

Il dibattito sui rimedi contro l'eccessivo ricorso alla pregiudiziale comunitaria.

1.- Storicamente, è da molti anni che il procedimento davanti alla Corte di Giustizia, ed il rinvio pregiudiziale stesso, sono oggetto di numerose modifiche e di numerosi tentativi di riforma, nell'ottica di una più ampia previsione di procedure acceleratorie. Ed in questo senso l'allargamento dell'Unione ha reso ancora più pressanti le esigenze di efficienza, che da sempre hanno guidato le scelte procedurali adottate.

Ciò che può dirsi, comunque, è che tutti i dibattiti in precedenza svoltisi, in ordine alla riforma del sistema giurisdizionale, hanno teso ad escludere in maniera pressoché unanime tutte quelle possibili trasformazioni del "rinvio" che, pur dirette ad una efficace deflazione, potessero portare nocimento proprio alla summenzionata "duttilità" dell'istituto di cui all'art. 236 del Trattato, inteso quale strumento di cooperazione rivolto prevalentemente "al servizio" delle giurisdizioni degli Stati membri.

E' stato a ragione osservato, come tale atteggiamento si sia esplicitato maggiormente attraverso: il "*rigoroso mantenimento, con riferimento all'incidente pregiudiziale, del suo carattere di procedimento "da giudice a giudice" (con esclusione di alcun assoggettamento della autorità giurisdizionale interna alla richiesta di rinvio della parte, segnatamente con riferimento alle fattispecie di rinvio obbligatorio (588)); b) della normale (seppur non sempre uniforme) liberalità manifestata dalla Corte nella ricevibilità dei rinvii, da un lato (589), e c) della speculare disposizione alla "archiviazione"*

⁴ Corte di giustizia, sentenza 14 dicembre 1995, C-430/93, Van Schijndel.

⁵ SIMONA MORETTINI, *L'effettività del diritto comunitario ed il processo amministrativo negli Stati membri*. Riv. trim. dir. pubbl. 2007, 03, 723.

066883420

dei procedimenti al mero ricorrere di un opposto, per quanto formale ed immotivato, provvedimento interno di annullamento o revoca dell'originaria misura di rimessione, dall'altro lato (590); d) della carenza di alcun meccanismo comunitario di ingerenza repressiva a carico delle pronunce nazionali, per quanto eversive esse fossero del meccanismo pregiudiziale medesimo (violato, segnatamente nella sua fattispecie obbligatoria) o della pregressa giurisprudenza; e) dell'assenza di alcun concreto provvedimento sanzionatorio comunitario (pur astrattamente adottabile ex art. 226 - già 169 - del trattato Ce) a carico degli Stati membri per violazione dell'istituto"⁶.

La tutela di queste caratteristiche dell'istituto ha costituito un valore-guida, ad esempio, nel dibattito e nei lavori propedeutici al trattato di Nizza.

Il rifiuto di ogni ricorso a figure di "legittimazione ristretta", unitamente alla contrarietà alle proposte di introduzione di un filtro discrezionale di selezione dei rinvii, in funzione dell'"importanza comunitaria" della questione rinviata, e propedeutici all'inammissibilità od all'irricevibilità dei ricorsi, sono entrambi atteggiamenti guidati dall'idea che queste soluzioni potessero mettere a repentaglio la collaborazione fra giudici nazionali e giudici comunitari⁷.

Si è poi anche esclusa, sempre nella medesima fase storica precedente alla Carta di Nizza, ogni prospettiva di selezione "repressiva", da realizzare ad opera delle giurisdizioni nazionali di ultima istanza, forse per il timore che una tale soluzione potesse portare a connotare la Corte di giustizia quale organo supremo inserito gerarchicamente nei sistemi giurisdizionali degli Stati membri.

L'istituto del rinvio è poi passato indenne anche dalla accorta prospettiva di esplicitare, dal punto di vista normativo, i principi fissati dalla giurisprudenza "CILFIT" e "Foto-Frost"⁸, tese in sostanza ad evitare gli abusi del rinvio facoltativo.

2.- Il dibattito odierno sul tema è stato, invece, in gran parte influenzato dalla sostanziale impraticabilità per il prossimo futuro di ogni modifica al Trattato, alla luce delle esperienze maturate sul campo, con riferimento al trattato costituzionale ed al trattato di Lisbona.

Il 14 maggio 2007 è stato, quindi, istituito un gruppo di lavoro, sullo studio del procedimento pregiudiziale ("preliminary rulings"), presso l'Assemblea generale dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione Europea. Il gruppo è stato composto dai rappresentanti di quella associazione e dai rappresentanti della Rete delle Corti Supreme giudiziarie dell'Unione europea⁹.

In particolare i lavori si sono dedicati principalmente alle misure che la Corte di giustizia e, in special modo, i tribunali nazionali possono adottare per accelerare le procedure e limitare il numero di casi pregiudiziali trattati. Nelle conclusioni si è

⁶ GIOVANNI RAITI, op.cit.

⁷ v. *Rapport de la Présidence sur le modification à introduire aux traités en ce qui concerne la Cour de justice et le Tribunal de première instance*, Bruxelles, 31 maggio 2000, doc. CONFER 4747/00, redatto sulla scorta dei lavori del "Gruppo Amici della Presidenza".

⁸ Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 6 ottobre 1982, Causa 283/81, CILFIT c. lanificio di Gavardo/Ministero della sanità; Sentenza del 22 ottobre 1987. - Foto-Frost contro Hauptzollamt Luebeck-ost, causa 314/85, allegata.

⁹ Summary of the conclusions of the working group, in Newsletter of the Association of the Councils of State Supreme administrative jurisdictions of the European Union (www.juradmin.eu).

066883420

manifestato accordo sul fatto che i tribunali nazionali debbano fare tutto il necessario per garantire che la procedura pregiudiziale operi nel modo più efficiente ed efficace possibile.

Nell'ambito delle soluzioni prospettate, il dibattito ha tenuto in ampia considerazione la prospettiva secondo la quale i tribunali nazionali siano anche "tribunali europei" e, dunque, "co-attori dello sviluppo del diritto europeo", prospettiva questa già emersa nel colloquio n. 19 dell'Associazione dei Consigli di Stato tenutosi all'Aja nel 2004¹⁰.

Il gruppo di lavoro, constatata unanimemente l'impraticabilità della riforma del trattato, quanto meno per il prossimo futuro, ha comunque ritenuto di dover sottoporre alle Istituzioni comunitarie alcune proposte, nell'ottica di evitare un possibile futuro deterioramento delle procedure adottate in materia di rinvio pregiudiziale.

In particolare, si sono prospettate le seguenti soluzioni: l'introduzione di filtri di accesso ispirati dalle esperienze nazionali; l'attribuzione alla Corte di giustizia del potere di fissare autonomamente le proprie regole di procedura; l'introduzione di un sistema di pareri di carattere generale, concessi dalla Corte di giustizia su richiesta delle corti nazionali.

Nell'ottica, poi, della modifica delle norme di procedura della Corte di giustizia si sono prospettate varie soluzioni acceleratorie, che possono riassumersi, sostanzialmente in tre punti.

Il primo consiste nella previsione di una procedura cd. "green light", ossia di uno speciale procedimento in cui i tribunali nazionali siano incoraggiati, ma non obbligati, ad includere una proposta ben precisa di soluzione da dare al quesito, proposto in via pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo. In questo caso, il giudice comunitario potrebbe, appunto, dare «luce verde» alla proposta interpretativa, in maniera più agile e sintetica, consentendo lo smaltimento rapido di un gran numero di questioni. Questa opzione, in particolare, è stata considerata in linea con la struttura del procedimento pregiudiziale, inteso come un dialogo fra corti. In questo senso, peraltro, i giudici nazionali sarebbero stimolati maggiormente a svolgere un ruolo più significativo nella formazione della giurisprudenza europea. Siffatta soluzione, tuttavia, implicherebbe, comunque, che la Corte debba includere la sua "luce verde" in una sentenza, dotata dell'autorità di cui all'articolo 234 del trattato CE.

Altra proposta attiene, invece, alla necessità di estendere le disposizioni di cui agli articoli 104a, terzo comma, e 104b, secondo comma, del regolamento di procedura, in materia di procedura accelerata e d'urgenza, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e giustizia.

Ulteriore proposta di modifica regolamentare, riguarda, infine, l'estensione del campo di applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 104, paragrafo 3, anche ai casi che risultino di minore importanza per l'unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto comunitario.

3.- Con riguardo specifico alla proposta di adottare un sistema di filtro, il gruppo di lavoro ha preso in esame le esperienze dei sistemi giudiziari di Germania, Finlandia,

¹⁰ Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, 19th colloquium, The Hague, 14 and 15 June 2004

066883420

Svezia, Francia, Inghilterra e Galles, Danimarca e Polonia. In particolare si è considerata l'opzione di alcuni sistemi, che prevede (*"leave to appeal"*) la possibilità di "scegliere" i casi che meritano l'esame giurisdizionale e, nel contempo, di dichiarare inammissibili quelli privi di importanza o bagattellari, senza alcun onere di motivare la sostanza di questa cernita.

E' stata, poi, anche esaminata l'esperienza di quei sistemi che prevedono la possibilità di esaminare i ricorsi di minore importanza in composizione ristretta¹¹.

In tutti questi casi, il vantaggio di sistema consisterebbe nella possibilità, per la Corte di ultima istanza, di concentrarsi sui casi veramente importanti, ai fini dell'evoluzione del diritto e dell'uniformità della sua applicazione, evitando i problemi connessi all'eccessivo carico di lavoro. La sintesi conclusiva del gruppo di lavoro, infatti, ha dato atto come, in Germania ed in Finlandia, questo sistema si sia dimostrato efficace nel mantenere il carico di lavoro entro ragionevoli limiti.

In proposito, tuttavia, è apparsa evidente anche la consapevolezza delle resistenze all'introduzione di un tale rimedio, verso il quale la stessa Corte di giustizia ha manifestato alcune critiche nei confronti di alcuni aspetti di sistema, nel suo "Documento di riflessioni".

Si è allora anche valutata, come soluzione di compromesso, la possibilità di introdurre un sistema di filtri, limitato soltanto ai ricorsi originati da sentenze emesse dai Tribunali di primo grado.

Le prospettive del filtro.

Le prospettive di previsione di un filtro di accesso risultano influenzate dalle diverse soluzioni che al problema si possono prefigurare.

Potrebbe, infatti, prevedersi in primo luogo un tipo di filtro in cui siano coinvolte le Corti nazionali di ultima istanza, ovvero un sistema in cui potrebbe essere la stessa Corte di giustizia europea a provvedere in tal senso.

La prima soluzione è assimilabile a quanto previsto nella Repubblica Federale Tedesca ed in Austria per l'accesso alle Corti Supreme. In via di semplificazione, si tratta di un sistema in cui il ricorso è ritenuto ammissibile soltanto se il giudice di appello (o il giudice *a quo*), nella stessa sentenza impugnata, abbia dichiarato l'impugnabilità della sentenza («Zulassung»)¹².

Una tale soluzione non appare, tuttavia, praticabile, sia tenuto conto della necessità di un radicale intervento normativo, anche in termini di trasposizione a livello nazionale, sia per i numerosi problemi applicativi che potrebbero determinarsi.

Già nell'ambito del citato Colloquio n.19 dell'Aja, numerosi interventi avevano avuto modo di osservare che un tale sistema avrebbe comportato un significativo, e non sopportabile, aumento del carico di lavoro delle Corti nazionali di ultima istanza, senza, per converso, che la Corte di giustizia si potesse in tal modo giovare di una significativa riduzione.

¹¹ Come avviene per la Supreme Administrative Court of Finland, le cui decisioni sono assunte da una camera di tre giudici, in luogo degli ordinary cinque.

¹² Per una disamina dei principali sistemi in Europa, vedi: *Le Corti Supreme in Europa: le regole per l'accesso*, a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione

066883420

Peraltro, va in proposito osservato che un sistema di filtro così concepito, non potrebbe comunque fare a meno della contestuale previsione anche di un'ipotesi di ricorso alla Corte, avverso il diniego del "leave to appeal", con la conseguenza che la Corte di Giustizia si vedrebbe comunque gravata anche di tali ricorsi, che sarebbero, presumibilmente assai numerosi. Il rinvio pregiudiziale ex art. 234, infatti, consiste in un procedimento "fra giudici", in cui, non tanto agevolmente la corte nazionale rimettente, di grado inferiore, potrebbe rinunciare alla richiesta pregiudiziale, data l'importanza dell'istituto per l'esercizio della giurisdizione. Del resto, va pure ricordato come un tale rimedio sarebbe efficace soltanto nell'ipotesi in cui si potesse dimostrare che fra i casi di pregiudiziale, attualmente pendenti innanzi alla Corte di Giustizia, numerosi sarebbero quelli da ritenere non rilevanti o mal posti e, dunque, inammissibili¹³.

Osservazioni su una nuova sentenza CILFIT allargata e su altre prospettive di soluzione del problema – una possibile imposizione di uno "stile" funzionale delle questioni.

Nel corso delle discussioni, in seno al gruppo di lavoro, è emerso come troppo spesso i giudici nazionali provvedano ad un'interpretazione riduttiva dei criteri indicati dalla decisione CILFIT, sicchè si è auspicata la possibilità che la Corte proceda, con un'ulteriore decisione, a ridisegnare i confini del ricorso necessario al rinvio pregiudiziale.

In realtà, sarebbe necessario procedere ad un'interpretazione rigorosa delle condizioni previste dall'art. 234 Tr. Ce e delle relative eccezioni.

Ciò implicherebbe, tuttavia, che gli ordinamenti degli Stati membri riducessero l'ambito di discrezionalità di cui il giudice - non di ultima istanza - gode, per valutare se rinviare o meno alla Corte di Giustizia una questione interpretativa.

Ciò, poi, comporterebbe, nel contempo, che dalle giurisdizioni di ultima istanza fosse sentito come maggiormente doveroso procedere ad una rigorosa valutazione delle condizioni del rinvio, come alternativa non assoluta, né incondizionata. In questo senso potrebbe essere utile prevedere, oltre ai requisiti della "necessarietà" o "rilevanza" della questione, criterio questo previsto già nell'art. 234 Tr. Ce, della non "manifesta chiarezza" del dettato normativo comunitario e della "questionabilità" delle norme comunitarie in discussione (teoria dell' "acte clair"), anche un ulteriore requisito di chiarezza e pertinenza del "quesito" posto alla Corte.

L'esperienza italiana - sia pur breve e di incerta prospettiva - relativa all'applicazione dell'art. 366 bis cod.proc.civ., che impone al ricorrente di formulare uno specifico quesito di diritto, ha consentito alla Corte di cassazione di elaborare una rigorosa giurisprudenza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

L'esperienza della formulazione del quesito di diritto meriterebbe di avere corso con riferimento ad altre realtà, "ben potendone derivare un effetto di orientamento della motivazione del provvedimento giurisdizionale alla trattazione mirata delle questioni poste dall'istante"¹⁴ ed in ultima analisi anche alla deflazione ed efficienza del sistema.

¹³ V. posizione del rapporteur francese in Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, 19th colloquium, The Hague. 14 and 15 June 2004

¹⁴ VINCENZO CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008*

066883420

Peraltro, questo istituto sarebbe utile anche al rafforzamento della funzione "nomofilattica" della Corte di giustizia europea, consentendo, in misura migliore, l'individuazione del "principio di diritto" applicabile alla fattispecie, quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, mediante l'enunciazione di una "regola iuris", suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori.

Una tale soluzione, tuttavia, non potrebbe avere il successo sperato senza essere accompagnata da azioni comunitarie specifiche, non soltanto dirette ad eventuali modifiche delle norme di procedura della Corte, ma anche volte alla sensibilizzazione e formazione dei giudici nazionali, verso questa nuova prospettiva. Ed in questo ambito sarebbe utile il coinvolgimento delle reti giudiziarie europee e della stessa Rete delle Corti Supreme, per quanto attiene alle giurisdizioni di ultima istanza.

Ulteriori osservazioni sulla valorizzazione dell'esistente - la procedura semplificata.

Dal 1991 la procedura semplificata per la Corte di giustizia consente, in tema di invio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, una più snella pronuncia con ordinanza motivata. Tale procedura, prevista dall'articolo 104, paragrafo 3 del regolamento di procedura, è stata applicata per la prima volta nel 1998 ed ha subito modifiche significative nel 2000 e nel 2005, che ne hanno variato i requisiti formali, ma non l'ambito di applicazione. Il procedimento previsto manifesta un esemplare sforzo di coniugare, nel contempo, la ricerca di una procedura più efficace possibile con la garanzia che la Corte adotti le proprie decisioni in piena conoscenza dei fatti.

L'istituto, nonostante la sua riconosciuta importanza e la potenziale efficacia acceleratoria, non risulta statisticamente del tutto sviluppato¹⁵, forse in considerazione del fatto che la durata media degli affari pregiudiziali ordinari ha subito nel tempo una contrazione tale, da condurre ad una sostanziale equiparazione delle due procedure¹⁶.

¹⁵ Cfr. tabella tratta da Jan Inghelram, *Quelques réflexions relatives à l'utilisation de la procédure préjudicielle simplifiée par la Cour de Justice des CE*, Dir. Un. Eur. 2007, 02, 285

Tableau 1

(a) Affaires préjudicielles traitées au titre de l'article 104, paragraphe 3 **(b) Ensemble des affaires traitées au titre de préjudicielles traitées au cours de la même année** **Pourcentage (a) / (b)**

	(a)	(b)	Pourcentage (a) / (b)
1998	6	(2)	246 (204) 2,4% (1%)
1999	3	(2)	192 (180) 1,6% (1,1%)
2000	15	(15)	268 (211) 5,6% (7,1%)
2001	19	(12)	182 (153) 10,4% (7,8%)
2002	12	(12)	241 (209) 5% (5,7%)
2003	15	(11)	233 (202) 6,4% (5,4%)
2004	28	(22)	262 (215) 10,7% (10,2%)
2005	29	(12)	254 (201) 11,4% (6%)
2006	21	(16)	266 (233) 7,9% (6,9%)
Total	148	(104)	2144 (1808) 6,9% (5,8%)

¹⁶ Jan Inghelram, op cit.

066883420

Eppure la procedura semplificata appare particolarmente interessante non solo ai fini delle prospettive deflattive di cui ci occupiamo, ma anche per sviluppare ulteriormente il principio di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte. Ciò perché essa può fornire una risposta più veloce al giudice, soprattutto se il giudice nazionale, attraverso un più rigoroso e consapevole ruolo, riesca egli stesso ad influire positivamente sulla durata della procedura.

Conclusioni.

In definitiva, gli strumenti utili, per risolvere i problemi di efficacia delle procedure di rinvio pregiudiziale, sono molteplici ed andrebbero perseguiti in maniera coordinata, senza ritenere che uno soltanto di essi abbia un'esclusiva funzione taumaturgica.

L'istituto pregiudiziale ha segnato tappe fondamentali dell'integrazione dell'Unione, proprio per un suo certo portato di "ambiguità" giuridica che lo rende, nel contempo capace di pronunce spesso decisive, anche se non decisorie, ma contenenti precetti quasi-normativi. E tuttavia, si tratta di istituto irrinunciabile della cooperazione europea, che ha in più occasioni assicurato una tutela più avanzata di quella propria delle pronunce giurisdizionali interne, giungendo molto spesso ad armonizzare i sistemi giuridici degli stati membri.

Tutti gli sforzi da compiere vanno, quindi, intesi nel senso di preservare questa irrinunciabile funzione, di cui i protagonisti delle giurisdizioni nazionali sono ormai consapevoli fino in fondo.